



**COMUNE DI MONTORO INFERIORE
PROVINCIA DI AVELLINO**

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI ESTERNI

Approvato con deliberazione della giunta comunale n° 123 del 09.06.2010

INDICE

Art. 1	Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Presupposti per il conferimento degli incarichi
Art. 4	Limiti di spesa
Art. 5	Individuazione delle professionalità
Art. 6	Procedura comparativa
Art. 7	Disciplinare di incarico
Art. 8	Durata del contratto e determinazione del compenso
Art. 9	Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
Art. 10	Esclusioni
Art. 11	Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa
Art. 12	Forma e contenuti essenziali del contratto
Art. 13	Pubblicità ed efficacia degli incarichi
Art. 14	Controllo della Corte dei Conti
Art. 15	Invio alla Corte dei Conti

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento, che costituisce parte integrante del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, definisce e disciplina le procedure per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni di natura occasionale, in attuazione dell'articolo 3, commi 55, 56 e 57 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell'articolo 7, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 110, comma 6, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento vengono definiti:

- *contratti di collaborazione coordinata e continuativa* (Co.Co.Co.), i rapporti di collaborazione sistematica e non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d'opera rese con continuità e sotto il coordinamento dell'Amministrazione comunale committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e ss. e degli artt. 2229 e ss. del Codice civile, nonché dell'art. 409 del Codice di procedura civile;
- *contratti di collaborazione occasionale*, i rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni d'opera che il collaboratore svolge in maniera saltuaria ed autonoma, che non richiedono l'iscrizione ad albi professionali, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e ss. e degli artt. 2229 e ss. del Codice civile, in cui l'incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi. In ogni caso, ai sensi dell'art. 61, comma 2, D.Lgs. 276/2003, i rapporti di collaborazione occasionale non possono avere durata complessiva superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente ed il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare non può superare i 5.000,00 euro;
- *incarichi professionali*, i rapporti di lavoro autonomo che si concretizzano in prestazioni d'opera che richiedono, di norma, l'iscrizione ad albi professionali, rese con lavoro prevalentemente proprio da parte di soggetti titolari di partita IVA, senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con

l'attività del committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e ss. e degli artt. 2229 e ss. del Codice civile e prive del carattere della occasionalità sopra descritto. Si tratta di incarichi riconducibili al modello della *locatio operis*, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall'esecutore. Rimane estraneo a questa definizione l'appalto di servizi, il quale ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale.

2. Gli incarichi aventi ad oggetto

- incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;
- consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione di pareri, valutazioni espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente.

devono sempre e necessariamente intendersi riferiti a prestazioni ad alto contenuto di professionalità, richieste ad esperti di provata competenza ed esperienza professionale, e possono costituire oggetto di ciascuna delle tipologie di lavoro autonomo di cui al comma precedente.

Art. 3 - Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Qualora ne ricorrano le condizioni, l'Amministrazione predilige l'attivazione di convenzioni di studio e ricerca con Università e altri Enti ed organismi pubblici a ciò preposti, nonché con Enti di studio e ricerca di cui sia socio, al fine di ottimizzare l'uso delle risorse e attivare sinergie che consentano il massimo approfondimento e la pratica attuazione dello studio e della ricerca.

2. Il ricorso agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a quelli di prestazione occasionale ed agli incarichi professionali esterni, come definiti all'articolo 2, è possibile solo per motivi straordinari e per esigenze temporanee cui il Comune non può far fronte con personale in servizio.

3. La prestazione deve essere complessa, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l'ente e di agire in nome e per conto dell'amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.

4. Tali incarichi vengono conferiti dai dirigenti responsabili delle unità organizzative che intendono avvalersene e sono ammessi esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione che il collaboratore è chiamato a rendere deve corrispondere alle competenze che l'ordinamento attribuisce all'Amministrazione comunale;
- b) l'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
- c) deve essere stata preliminarmente accertata, attraverso una reale ricognizione, l'impossibilità oggettiva di procurarsi all'interno dell'Ente le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;
- d) la prestazione oggetto dell'incarico deve avere natura temporanea;
- e) la prestazione oggetto dell'incarico deve essere altamente qualificata e non ordinaria;
- f) deve essere preventivamente accertata la particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, dell'incaricato.

Tale specializzazione, può consistere sia in una maturata esperienza nel settore, sia nel possesso di un titolo di laurea magistrale o di laurea vecchio ordinamento o di un titolo di laurea specialistica attinente

all'oggetto dell'incarico. Potranno essere presi in considerazione anche percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale. E' in ogni caso fatto salvo quanto la legge prescrive per l'esercizio di specifiche professioni. E' fatta salva, altresì, la possibilità di richiedere ulteriori titoli a seconda dello specifico incarico da attribuire.

g) l'affidamento è subordinato alla preventiva comunicazione all'Ufficio Personale;

h) l'affidamento di incarichi deve comunque essere conforme alla programmazione di cui al successivo articolo 5;

i) il compenso del rapporto di collaborazione proposto nell'avviso di selezione deve essere proporzionato all'utilità conseguita dall'Ente.

5. Il dirigente di cui al comma 4, è tenuto ad attestare analiticamente, nell'atto che approva il ricorso all'incarico, il rispetto di tutte le condizioni previste al comma precedente.

Art. 4 - Limiti di spesa

1. L'affidamento degli incarichi esterni di cui al presente regolamento è soggetto al limite massimo di spesa annua fissato nel bilancio preventivo.

Art. 5 - Individuazione delle professionalità

1. L'Ufficio competente predispose un apposito avviso, da pubblicare sul sito internet dell'Ente per almeno 15 giorni, nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'Ente;

b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;

c) durata dell'incarico;

d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);

e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensione della prestazione;

f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

a) godere dei diritti civili e politici;

b) per i cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione Europea, essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano;

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

e) per i cittadini che non hanno cittadinanza italiana, possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

f) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, fatta eccezione per gli incarichi di docenza a contenuto teorico-pratico, strettamente correlata al contenuto;

g) i candidati che hanno conseguito titoli di studio presso istituti esteri devono essere in possesso del provvedimento di riconoscimento o di equiparazione previsto dalla vigente normativa.

Art. 6 - Procedura comparativa

1. L'Ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico.
3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
4. Gli incarichi di importo superiore a 211.000,00 euro sono affidati previa gara di rilevanza comunitaria, quelli compresi tra 20.000,00 e 211.000,00 euro previo espletamento di gara ufficiale, mentre per quelli compresi tra 5.000,00 e 20.000,00 euro l'incarico può essere conferito all'esito di una apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito contenente gli elementi di cui al comma 2.
5. Gli incarichi di importo inferiore a 5.000,00 euro possono essere affidati direttamente "intuitu personae", fermo restando il divieto di scorporo nell'ambito della medesima tipologia.
6. E' possibile, inoltre, l'assegnazione diretta di un incarico (che deve rappresentare un'eccezione, debitamente motivata nella determinazione di incarico) ove ricorra il requisito della "particolare urgenza" connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico, ovvero quando si dimostri di avere necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità/conoscenze/qualificazioni dell'incaricato.
7. Gli incarichi possono inoltre essere conferiti in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative, con particolare riferimento alla motivazione e con l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente articolo, per:
 - attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni.
8. Gli importi di cui ai precedenti commi si intendono al netto dell'I.V.A. se dovuta.

Art. 7 - Disciplinare di incarico

1. Il Responsabile del Settore formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, deve dare atto, a pena di inammissibilità e di improcedibilità, che persistono tutte le circostanze e le condizioni previste in sede di approvazione del programma e, in particolar modo, che:
 - a) l'affidamento dell'incarico a soggetti estranei all'Amministrazione avviene nel rispetto dei limiti, criteri e modalità previsti dal vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) l'incarico da conferire rispetta i limiti di spesa previsti dal bilancio o sue successive variazioni;
 - c) per la prestazione oggetto di incarico sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso;
 - d) l'indicazione dei requisiti di qualificazione, competenza ed esperienza professionale richiesti, nonché le modalità ed i criteri di valutazione.

Art. 8 - Durata del contratto e determinazione del compenso

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il Committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al Collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del Collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Amministrazione.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 9 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Responsabile del Settore competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal Collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile del Settore può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiori a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile del Settore può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Responsabile del Settore competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 10 - Esclusioni

1. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il Collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del Committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Sono esclusi dall'influenza del presente Regolamento tutti i rapporti di natura schiettamente subordinata (ex articoli 2094 e segg. del Codice civile; art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull'Ordinamento di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche), nonché tutti quei rapporti di natura autonoma conferiti:
 - in relazione ad adempimenti obbligatori per legge (ad esempio, nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti);
 - per progettazioni di opere e lavori pubblici, per la predisposizione di strumenti urbanistici et similia, di cui agli articoli 90 e 91 del D.Lgs. n. 163/2006, per i quali si applicano le specifiche disposizioni normative;
 - agli appalti di servizio, caratterizzati da standardizzazione e unitarietà applicativa, necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione;
 - per l'istituzione degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione (ex articolo 3, comma 77, della legge 24 dicembre 2007, n. 244);
 - ai membri di commissioni e organi istituzionali.
 - per i componenti di commissioni di gare per lavori, servizi e forniture, nonché di concorsi pubblici.

- gli incarichi attribuiti nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1;
 - gli incarichi di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell'articolo 90 del D.Lgs.267/2000.
3. Sono altresì esclusi gli incarichi per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile a un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili (indicate al comma 6, dell'art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 in quanto compatibili con lo stretto regime autorizzatorio per i dipendenti pubblici). Il conferimento di tali incarichi non comporta l'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore. Inoltre tali collaborazioni occasionali non rilevano ai fini dell'obiettivo di riduzione della spesa del personale di cui al comma 557 (o 562) della legge n. 296/2006 in quanto collocabili nell'ambito della spesa corrente come spesa per prestazioni di servizi o come altre tipologie di spesa corrente. In ogni caso anche per le collaborazioni occasionali ci si dovrà attenere al limite massimo di spesa per l'affidamento di incarichi di collaborazione fissato dal bilancio preventivo dell'Ente e si dovrà dare seguito agli obblighi di pubblicità previsti dal presente regolamento: devono essere pubblicizzati tutti gli incarichi che prevedono compenso).
4. Agli incarichi conferiti per il patrocinio legale dell'amministrazione, per la rappresentanza in giudizio, l'assistenza e la domiciliazione, in quanto concettualmente esorbitanti dalla nozione di consulenza, non si applica la disciplina della legge finanziaria per il 2008, in quanto appare possibile ricondurre la rappresentanza/patrocinio legale nell'ambito dell'appalto di servizi (dovendosi fare in generale riferimento alla tipologia dei "servizi legali" di cui all'allegato II B del D. Lgs. n. 163/2006, che costituisce, ai sensi dell'art. 20 del decreto, uno dei contratti d'appalto di servizi cosiddetti "esclusi"), e pertanto assoggettato alle sole norme del codice dei contratti pubblici richiamate dal predetto art. 20 del D. Lgs. n. 163/2006, nonché ai principi indicati dall'art. 27 (trasparenza, efficacia, non discriminazione ecc.). Diversamente, con riferimento all'incarico conferito ad un libero professionista avvocato esterno all'Amministrazione, la richiesta di una consulenza, studio o ricerca, destinata sostanzialmente a sfociare in un parere legale rientra sicuramente nell'ambito di applicazione del presente Regolamento.

Art. 11 -Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, c. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente Titolo, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al Collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del Responsabile del Settore competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate ad un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal Responsabile del Settore.
3. Il Collaboratore non può svolgere compiti di direzione organizzativa interna né gestionali, come pure non può rappresentare l'Ente all'esterno.
4. Il Collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Amministrazione, secondo le direttive impartite dal Responsabile del Settore competente, che può mettere a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

Art. 12 - Forma e contenuti essenziali del contratto

1. I contratti di cui al presente Regolamento sono stipulati dal Responsabile del Settore con scrittura privata, redatti in triplice originale, di cui uno trattenuto agli atti dell'ufficio comunale interessato, uno

consegnato al collaboratore ed il terzo trasmesso all'Ufficio Personale dell'Ente almeno 2 giorni prima dell'avvio della collaborazione, e soggetti a registrazione in caso d'uso.

2. L'Amministrazione ed il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

3. I contratti di collaborazione non pongono vincoli di subordinazione con l'Amministrazione.

L'esclusione esplicita di tale elemento deve essere riportata su base contrattuale in apposita clausola. Parimenti i contratti devono prevedere l'esclusione della possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, nonché l'esclusione del rinnovo del rapporto, salvo l'ammissibilità della proroga quando essa sia funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto è stato posto in essere e ciò sia dipeso da causa non imputabile al collaboratore.

Art. 13 - Pubblicità ed efficacia degli incarichi

1. Dell'avviso di cui all'articolo 5 il Responsabile del Settore è tenuto a dare adeguata pubblicità tramite pubblicazione per un periodo di 15 giorni sul sito dell'Amministrazione.

2. Dell'esito della procedura comparativa e del nominativo dell'incaricato deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

3. Il Responsabile del Settore competente avrà cura di pubblicare il provvedimento di incarico conferito sul sito internet dell'Ente per la durata del relativo contratto, completo di indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

4. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'art. 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.

5. L'Ufficio Personale rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante la pubblicizzazione di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalso l'Ente.

6. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica e contenenti per ogni incarico i riferimenti identificativi del soggetto cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso pattuito da erogare a compimento, sono trasmessi con cadenza semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica a cura dell'Ufficio Personale.

7. In virtù di quanto disposto dal comma 18, articolo 3, della medesima legge 24 dicembre 2007 n. 244, inoltre, i contratti relativi a rapporti di consulenza acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capo in materia di pubblicità degli incarichi si rinvia a quanto disposto dalla vigente legislazione.

9. La gestione complessiva delle fasi di pubblicità ed efficacia degli incarichi, compresa la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, è affidata all'Ufficio ragioneria.

Art. 14 - Controllo della Corte dei Conti

1. Gli incarichi aventi importo superiore a 5.000,00 euro devono essere corredati del parere del Revisore dei Conti ed essere inviati, a cura del Responsabile del Settore competente, al controllo della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima, ai sensi dell'art. 1, comma 173, legge 266/2005.

Art. 15 - Invio alla Corte dei Conti

1. Le disposizioni regolamentari del presente Titolo sono trasmesse alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla loro adozione.